

RIASSUNTI DEI TRATTATI DEL CONSIGLIO D'EUROPA

I riassunti disponibili di seguito sono destinati a soddisfare un'esigenza eminentemente pratica: fornire al grande pubblico descrizioni sintetiche dei trattati del Consiglio d'Europa. I riassunti sono necessariamente brevi e possono solo dare un primo assaggio del contenuto dei trattati.

Materia : **CORRUZIONE**

Convenzione penale sulla corruzione ([STE n° 173](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 27 gennaio 1999.

Entrata in vigore : 1° luglio 2002.

La Convenzione è uno strumento ambizioso teso a coordinare la penalizzazione di un gran numero di pratiche corrotte. Prevede inoltre ulteriori misure nel campo del diritto penale e una migliore cooperazione internazionale per perseguire i reati di corruzione. La Convenzione è aperta agli Stati non membri. La sua applicazione verrà controllata dal "Gruppo di Stati contro la Corruzione - GRECO", che ha iniziato le proprie attività il 1° maggio 1999. Non appena l'avranno ratificata, gli Stati che non partecipano ancora alle attività del GRECO ne diventeranno automaticamente membri.

La portata della Convenzione è molto vasta e completa gli strumenti giuridici esistenti. Copre le seguenti forme di comportamento corrotto considerate normalmente come tipi specifici di corruzione:

- corruzione attiva e passiva di pubblici ufficiali nazionali e stranieri;
- corruzione attiva e passiva di parlamentari nazionali e stranieri e di membri di assemblee parlamentari internazionali;
- corruzione attiva e passiva nel settore privato;
- corruzione attiva e passiva di funzionari internazionali;
- corruzione attiva e passiva di giudici nazionali, stranieri ed internazionali e di funzionari di tribunali internazionali;
- traffico di influenze attivo e passivo;
- riciclaggio dei proventi della corruzione;
- reati contabili (fatture, falso in documenti contabili, ecc.) connessi con reati di corruzione.

Gli Stati devono prevedere sanzioni e misure efficaci e dissuasive, ivi compresa la privazione della libertà, fino all'estradizione. Le persone giuridiche saranno anch'esse penalmente responsabili per i reati commessi per avvantaggiarle e potranno essere loro inflitte efficaci sanzioni penali o civili, comprese delle sanzioni pecuniarie.

La Convenzione comprende inoltre delle disposizioni relative al concorso in corruzione e alla complicità, all'immunità, ai criteri per determinare la giurisdizione degli Stati, alla responsabilità delle persone giuridiche, all'istituzione di enti specializzati contro la corruzione, alla protezione di quanti collaborano con le autorità incaricate delle indagini e dei procedimenti giudiziari, alla raccolta di prove e alla confisca dei proventi.

Prevede un'accresciuta cooperazione internazionale (mutua assistenza, estradizione e scambio di informazioni) ai fini delle indagini e dell'incriminazione per dei reati di corruzione.

* * *

Convenzione civile sulla corruzione ([STE n° 174](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 4 novembre 1999.

Entrata in vigore : 1° novembre 2003.

E' il primo tentativo di definire norme comuni internazionali nel campo del diritto civile e della corruzione. Obbliga le Parti Contraenti a prevedere nelle loro legislazioni nazionali "rimedi giudiziali efficaci a favore delle persone che hanno subito un danno risultante da un atto di corruzione, al fine di consentire alle medesime di tutelare i propri diritti ed interessi, ivi compresa la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni." (art.1).

La Convenzione è suddivisa in tre capitoli, che coprono: le misure da adottare a livello nazionale, la cooperazione internazionale e il controllo dell'applicazione e le clausole finali. Al momento della ratifica della Convenzione, gli Stati si impegnano a recepirne i principi e le norme nelle loro legislazioni nazionali, tenendo conto delle loro situazioni particolari.

La Convenzione tratta le seguenti questioni:

- il risarcimento del danno;
- la responsabilità (ivi compresa la responsabilità dello Stato per atti di corruzione commessi da pubblici ufficiali);
- il concorso di colpa: riduzione o soppressione del risarcimento, a seconda delle circostanze;
- la validità dei contratti;
- la tutela dei dipendenti che denunciano fatti di corruzione;
- la chiarezza e la precisione del bilancio e degli audit;
- l'ottenimento delle prove;
- le misure cautelari necessarie per preservare i diritti e gli interessi fino all'esecuzione della sentenza definitiva e per mantenere lo status quo nell'attesa dell'esito del procedimento;
- la cooperazione internazionale.

Il Gruppo di Stati contro la Corruzione (GRECO) controllerà gli impegni assunti dagli Stati Parti ai sensi della Convenzione.

* * *

Protocollo addizionale alla Convenzione penale sulla corruzione ([STE n° 191](#)), aperto alla firma a Strasburgo, il 15 maggio 2003.

Entrata in vigore : 1° febbraio 2005.

Il presente Protocollo estende la portata della Convenzione (STE no. 173) agli arbitri in questioni commerciali, civili e di altra natura e ai giurati, e completa le disposizioni della Convenzione volte alla protezione delle autorità giudiziarie contro la corruzione. Parti del Protocollo devono adottare i provvedimenti necessari per penalizzare la corruzione attiva e passiva di arbitri e di giurati nazionali e stranieri.